

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale della Basilicata

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1972

Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende contribuire, con la massima sollecitudine possibile, al finanziamento di interventi in materia di agricoltura e foreste.

Le Regioni, infatti, debbono essere poste nella condizione di poter assolvere alle funzioni trasferite con i decreti delegati a decorrere dal 1° aprile 1972.

E poichè il finanziamento, come è noto, in misura assolutamente prevalente, è stato effettuato attraverso provvedimenti speciali in luogo del bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e foreste — provvedimenti che si sono essenzialmente configurati nel primo e secondo « Piano Verde » e, per il 1971, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, e ormai scaduti — si pone l'urgente necessità di adottare una legge per garantire, senza soluzioni di continuità, gli indispensabili investimenti in agricoltura e quindi il concreto esercizio delle stesse funzioni da parte delle Regioni.

L'attuale situazione, caratterizzata dall'assoluta carenza dell'intervento pubblico e di ogni incentivazione in agricoltura, può sbocciare in conseguenze gravissime in un momento in cui l'agricoltura italiana è investi-

ta oltrechè da una profonda crisi strutturale e produttiva anche da sollecitazioni esterne sempre più estese e radicali volte ad impostare ed attuare un diverso meccanismo di sviluppo socio-economico e per il quale occorre realizzare una agricoltura capace di corrispondere vieppiù alle esigenze di un più ampio benessere sociale.

Da quì le ragioni del presente disegno di legge inteso soprattutto a:

fornire alle Regioni immediatamente per l'esercizio in corso gli indispensabili mezzi finanziari per non paralizzare l'iniziativa in atto con grave pregiudizio anche per quelle realizzate e provocare così l'ulteriore aggravamento della pesante situazione occupazionale;

fornire alle Regioni anche per gli esercizi prossimi, per intanto, una base di certezza operativa per intraprendere, nel contesto di una organica politica di sviluppo agricolo e quindi con una visione unitaria e senza interruzioni, l'attuazione di una politica di programmazione in agricoltura in armonia con la Programmazione nazionale e regionale e nel quadro delle direttive comunitarie, da adeguare alle esigenze dello sviluppo delle zone arretrate e del miglio-

ramento dei redditi dei lavoratori della terra. Pertanto, poichè in circostanze simili spetta al Parlamento il compito di adottare i provvedimenti legislativi necessari, ispirandosi alle emergenti indilazionabili necessità e a quelle che, nel contesto di una visione unitaria e pluriennale dell'intervento pubblico in agricoltura, vanno energicamente manifestandosi, è stato formulato il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 si autorizza, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni, per interventi in agricoltura da utilizzare con apposita legge regionale.

L'articolo 2 prevede, per l'esercizio 1972, la ripartizione del contributo tra le Regioni a statuto ordinario e speciale nei modi stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sostituendo la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, di cui alla lettera *a*) comma quinto dello stesso articolo 8, con la proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione, e modificando i parametri 6/10 e 1/10, stabiliti dall'articolo 8 della legge citata, alla lettera *a*) e *b*), concernenti, il primo, la proporzione diretta

alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita, con la presente legge, con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, nei parametri 4/10 e 3/10. Tale modifica si rende necessaria per venire incontro a quelle Regioni, come la Basilicata, il Molise e l'Umbria, ove, ad una piccola superficie territoriale si accompagna anche un più forte esodo dall'attività agricola.

Con l'articolo 3 si provvede alla ripartizione del contributo per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, che è affidata al CIPE, sentita la Commissione prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'articolo 4 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 5 stabiliscono gli organi ed i modi per la contrazione di mutui per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari dal 1973 al 1976, mentre il primo ed ultimo comma dello stesso prevedono le procedure per la copertura della spesa relativa all'anno finanziario 1972.

Infine l'articolo 6 autorizza il Ministero del tesoro ad effettuare le variazioni di bilancio per gli esercizi dal 1972 al 1976 conseguenti all'applicazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976, la spesa di lire 300 miliardi quale contributo aggiuntivo pluriennale da assegnare alle Regioni a statuto ordinario e speciale, per gli interventi in agricoltura, da utilizzare con apposite leggi regionali.

Art. 2.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo, per l'anno finanziario 1972, è ripartito tra le Regioni a statuto ordina-

rio ed a statuto speciale, nel modo stabilito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, di cui alla lettera *a*) comma quinto dello stesso articolo 8, è sostituita dalla proporzione diretta alla popolazione attiva nel settore agricolo in ciascuna Regione.

I parametri 6/10 e 1/10 stabiliti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alle lettere *a*) e *b*), concernenti, il primo, la proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, sostituita dal precedente comma con quella attiva nel settore agricolo, e il secondo, la proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, vengono rispettivamente fissati in 4/10 e 3/10.

Art. 3.

Il contributo aggiuntivo di cui al precedente articolo 1 per gli anni finanziari dal 1973 al 1976, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e speciale dal CIPE sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Per far fronte alle spese di cui alla presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1973 al 1976, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio finanziario.

Art. 5.

All'onere recato dall'articolo 2 della presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1972.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno

contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro entro il mese di giugno di ciascun anno, per le somme di contributo speciale relative agli anni finanziari dal 1973 al 1976.

Il servizio di mutui di cui all'articolo precedente sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per l'anno finanziario 1972, l'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo, sarà attribuito ai fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1972 al 1976, alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.